



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico
“L. Pigorini”

CONDIZIONI PER L'USO DEGLI SPAZI DELLA SOPRINTENDENZA AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO “LUIGI PIGORINI”
(L. 14/01/93 N. 4 – D.M. 08/04/94 – D.lgs 42/04)

Premesso che la stipula di un'apposita convenzione per la concessione in uso degli spazi della Soprintendenza potrà avvenire solo successivamente alla restituzione del presente regolamento completo della documentazione richiesta, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente Concessionario, si stabiliscono di seguito le condizioni di cessione degli spazi.

Riferimento alla lettera prot. n:	del
Concessionario:	
Titolo manifestazione:	
Spazi richiesti:	

- CONCESSIONE A PAGAMENTO CANONE € _____
- CONCESSIONE GRATUITA

1. Pagamento del canone pattuito con bollettino di versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma da imputare al Capo XXIX – Cap. 2584, art. 3 – a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma con la causale “*per uso occasionale di locali presso la Soprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini*”.
2. Versamento di una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale presso la Banca d'Italia, con garanzia prestata a decorrere dall'allestimento fino alla dichiarazione di liberatoria dagli obblighi rilasciata da questa Soprintendenza, il cui importo non potrà essere inferiore a 3 volte il canone di affitto, reale o presunto qualora si tratti di concessione gratuita, stabilito nel tariffario di cui al punto 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione prestata garantirà la copertura di eventuali danni, che saranno accertati da questa Soprintendenza, ai locali, alle attrezzature e agli arredi, e/o dall'inadempimento dell'obbligo (di cui

al punto 6 e 11 del presente disciplinare. L'importo della cauzione è stabilito in € _____
(in lettere € _____).

3. Accettazione del verbale di consegna dei locali (stato di conservazione dei locali interessati all'allestimento con documentazione fotografica) elaborato dalla Soprintendenza in riferimento al punto 2.
4. Accensione di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (per sinistri, danni a persone e cose) con massimale commisurato al rischio e comunque non inferiore a € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00), con specifico riferimento all'evento.
5. Restituzione della scheda informativa denominata all. 2 compilata e sottoscritta.
6. Riconsegna del locale utilizzato nella situazione antecedente alla concessione, libero dagli ingombri di ogni genere e pulito. È fatto obbligo al concessionario di smaltire i rifiuti secondo le normative vigenti.
7. Invio dell'invito o del depliant illustrativo della manifestazione al servizio pubbliche relazioni e mostre della Soprintendenza con congruo anticipo e comunque prima della sua divulgazione.
8. Trasmissione a questa Soprintendenza del prospetto esecutivo della manifestazione, completo dei dati relativi agli impianti tecnici che il concessionario intende utilizzare, con la specificazione della loro compatibilità con le norme CE.
Per l'allestimento di mostre, oltre al prospetto esecutivo di cui al precedente capoverso, dovrà essere trasmesso un progetto scientifico con l'elenco completo delle opere da esporre con la stima del valore delle stesse.
9. Adempimento ad eventuali obblighi SIAE.
10. Divieto di affissione all'interno della Soprintendenza di locandine, manifesti, poster.
11. Stipula di una convenzione (all. 3), di cui il presente disciplinare costituirà parte integrante, relativa alla retribuzione delle prestazioni occasionali rese dal personale di questo Ministero al di fuori dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/01, necessarie per lo svolgimento della manifestazione.
12. Rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Soprintendenza riguardo agli impianti di aria condizionata/riscaldamento, illuminazione, telefono.
13. La Soprintendenza può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico con preavviso da comunicare al concessionario almeno 10 gg. prima del presunto inizio della manifestazione; il concessionario potrà pretendere la sola restituzione del canone versato e della cauzione, senza addebito di alcun onere di qualsivoglia natura.
Il Concessionario può recedere dalla convenzione dandone comunicazione alla Soprintendenza almeno 10 gg. prima del presunto inizio della manifestazione senza nulla pretendere se non la restituzione della cauzione versata.
14. Le manifestazioni culturali senza fine di lucro per le quali la Soprintendenza concede l'uso gratuito degli spazi esigono comunque il rispetto di quanto stabilito dal punto 2. al punto 13.

Con l'accettazione del presente regolamento e la successiva sottoscrizione della convenzione per la concessione degli spazi, il concessionario si assume ogni responsabilità di ordine tecnico, finanziario civile e penale relativamente ad ogni aspetto organizzativo della mostra e per gli eventuali danni diretti o indiretti a persone e cose.

(Responsabili:)

DATA

PER ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO
(LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE)